



*Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo*



Comune di Ruvo di Puglia

Protocollo d'Intesa

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.

tra

Prefettura U.T.G. di Bari

e

Comune di Ruvo di Puglia

Bari, 20 aprile 2012



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo



Comune di Ruvo di Puglia

La Prefettura - U.T.G. di Bari, nella persona del Prefetto;

il Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sindaco pro-tempore o suo delegato;

PREMESSO

- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- che il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- che in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria un protocollo di legalità volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura del



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo



Comune di Ruvo di Puglia

presente "Protocollo di legalità"- sottoposto al Ministero dell'Interno - finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. 490/94 ed al D.P.R. 252/98, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Art. 2 - Controlli antimafia

Il Comune di Ruvo di Puglia, di seguito indicato come stazione appaltante, si impegna a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi in genere di importo pari o superiore a € 50.000,00 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili", indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi di logistica e di supporto (tipicamente vitto e alloggio del personale).

Art. 3 - Informative antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti acquisiranno tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contrattanti con riferimento anche al legale



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo



Comune di Ruvo di Puglia

rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia, ovvero autocertificazione recante le medesime indicazioni.

Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti e i relativi certificati camerali, ovvero autocertificazione recante le medesime indicazioni, dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia ovvero autocertificazione recante le medesime indicazioni. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia ove ha sede la struttura appaltante e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.

Art. 4 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- 1 - che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che le stazioni appaltanti procederanno alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- 2 - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 3 - l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente;
- 4 - l'impresa che si aggiudica l'appalto è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni;
- 5 - possibilità di richiedere le informazioni anche al di sotto delle soglie stabilite dal protocollo.



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo



Comune di Ruvo di Puglia

Art. 5 - Monitoraggio

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Le stazioni appaltanti manterranno una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a € 250.000,00 delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 2, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 6 - Informativa atipica

Nell'applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, septies, DL 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. Informazioni atipiche) consentono alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.

Art. 7 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

Le stazioni appaltanti si impegnano, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 8 - Subappalti

Le stazioni appaltanti valuteranno la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo



Comune di Ruvo di Puglia

aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 9 - Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

Le stazioni appalti verificheranno, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Inoltre, le stazioni appaltanti verificheranno la regolarità contributiva del subappaltante già nella preventiva fase dell'affidamento in subappalto, fermo restando quanto già imposto in materia dagli artt. 38 e 118 del Decreto leg. vo 12 aprile 2006 n. 163, e dall'art. 3, comma 8, della Legge 248/2006.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

Le stazioni appaltanti si impegneranno affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 11 - Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), le stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge da L. n. 217 del 17 dicembre 2010. Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.



*Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo*



Comune di Ruvo di Puglia

Le medesime stazioni appaltanti provvederanno altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente protocollo, le stazioni appaltanti firmatarie ne cureranno l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 250.000,00.

In particolare, le stazioni appaltanti riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione e alla scadenza potrà essere prorogato, d'intesa, anche tacita, tra le parti e previa verifica.

Bari, 20 aprile 2012

IL PREFETTO
Mario TAFARO

IL SINDACO
Vito Nicola OTTOMBRINI

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D. P. R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte

della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

(facoltativa in relazione alla previsione di cui all'art. 8 del Protocollo)

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI CONCESSIONI E APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI e
CLAUSOLA SOCIALE**

TRA:

Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia, nella persona del Sindaco pro tempore Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco

E

C.G.I.L. Metropolitana e Provinciale Bari in persona di Bucci Maria Luigia – Segretaria Generale

U.S.T. C.I.S.L. Bari in persona di Giuseppe Boccuzzi – Segretario Generale

U.I.L. Puglia – Bari in persona di Arturo Minervini – Segretario Generale

20 febbraio 2018

Con il presente protocollo le parti firmatarie intendono collaborare attivamente affinché nella gestione delle concessioni e degli appalti pubblici e servizi siano raggiunti obiettivi che si rivelino efficaci a contrastare l'utilizzo del lavoro nero e qualsiasi forma di lavoro irregolare e illegalità diffuse. L'obiettivo che si intende perseguire è quello dell'applicazione, unitamente alla legislazione del lavoro, dei diritti Contrattuali rivenienti dalla contrattazione collettiva sottoscritte dalle OO.SS. comparativamente rappresentative e la contrattazione integrativa della Provincia di Bat e Bari qualora esistenti, nonché dei successivi rinnovi, al fine di garantire altresì la tenuta dei livelli qualitativi del lavoro; tenendone conto sia nella costruzione della base d'asta della stazione appaltante sia, nel rispetto della sua applicazione come requisito del soggetto contraente, con riguardo all'obbligo di revisione periodica del prezzo, al fine di:

- 1) soddisfare le esigenze specifiche di pubblica utilità*
- 2) conseguire livelli di sviluppo compatibili con l'ambiente*
- 3) creare nuovi posti di lavoro*



1

- 4) *conservare i posti di lavoro esistenti e i diritti contrattuali*
- 5) *offrire opportunità di esplicazione del saper fare impresa sui versanti della organizzazione e della innovazione tecnologica*

Le parti riconoscono che l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi sarà conseguito più efficacemente con la introduzione di misure di contrasto alla corruzione ed in generale alla illegalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme vigenti.

In particolare prendono atto delle indicazioni del nuovo codice degli appalti (approvato con decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016) e delle modifiche intervenute con il dlgs n.56 del 19/4/2017 individuato in prosieguo con il termine codice, relative:

- 1) *alla semplificazione , alla trasparenza ed alla accelerazione delle procedure di gara nel contesto di legalità definito dalla legislazione in vigore*
- 2) *alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*
- 3) *al subappalto*
- 4) *alla puntuale applicazione delle disposizioni del codice prescrittive del metodo di aggiudicazione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)*
- 5) *al rating di legalità*
- 6) *alla White List.*

A queste indicazioni aggiungono le seguenti prescrizioni.

- 1) *regolamentazione del c.d. " **management risk** ": la P.A. dovrà analizzare i fattori di rischio corruzione in senso lato , relativi alle singole fasi delle procedure di concessione e/o di appalto nelle varie tipologie di aggiudicazione e affidamento , con individuazione delle contromisure necessarie ; in tal modo si potrà ridurre il rischio corruzione , non lasciando solo il responsabile del procedimento , che dovrà essere messo in condizione di conoscere ex ante puntuali norme di comportamento a cui attenersi.*
- 2) *intensificazione da parte della P.A. del controllo per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a salvaguardia della salute e della incolumità dei lavoratori per l'intera durata della esecuzione del contratto, con adozione di apposito atto di concertazione coinvolgente il responsabile del procedimento, il responsabile aziendale della sicurezza, il dirigente di settore, il direttore dei lavori, il direttore di cantiere, nonché con*



2

previsione specifica, per le costruzioni, di tutte le forme di coinvolgimento del sistema bilaterale.

- 3) prevedere nel bando o nell'avviso di gara per l'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore al limite previsto dall'articolo 35 del codice il diritto del committente di esprimere il proprio gradimento su ogni eventuale subappaltatore, in ordine alla sua idoneità tecnico-funzionale e alla sua affidabilità economica e imprenditoriale.
- 4) previsione di criteri o linee guida che per fattispecie predeterminate specifichino se debba trovare applicazione la normativa dello statuto delle imprese (ex artt. 13 comma 2 lettera a della legge 11 novembre 2011 n.180) e dell'art. 51 comma 1 del codice sul favor a micro, piccola, media impresa, ovvero la normativa dell'art.35 comma 6 del codice, che sancisce il divieto di frazionamento artificioso dei contratti
- 5) incentivazione della regolarità del lavoro da parte delle stazioni appaltanti; a riguardo da un canto il **d.u.r.c.** (documento unico di regolarità contributiva) richiamato dall'art.105 comma 16 del codice sarà strumento di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dall'altro si mirerà a raggiungere l'obiettivo di evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti. **L'appaltatore e/o il subappaltatore si impegneranno ad utilizzare lavoratori non collegati ad organizzazioni criminali; preliminarmente, rispetto all'inizio effettivo delle attività di lavoro forniranno alla stazione appaltante l'elenco dei lavoratori da impiegare e la stazione appaltante potrà attivarsi, previa assunzione di informazioni da organi di sicurezza locali e/o nazionali, se ritenuto necessario, per verificare la sussistenza o meno di controindicazioni sui lavoratori comunicati; delle controindicazioni emerse sarà data notizia sollecitata all'appaltatore ed al subappaltatore per la determinazione degli effetti previsti dalla normativa vigente; Inoltre negli appalti di servizi per i quali opera la clausola sociale, sempre allo scopo di evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, sei mesi prima della scadenza dei contratti incorso, la stazione appaltante dovrà acquisire gli elenchi dei lavoratori in servizio effettivo presso l'appaltatore.**
- 6) Nei bandi devono essere esplicitamente previsti quanto richiamato dalla legge Regionale 28/2006 in materia di lotta e contrasto al lavoro nero e dalla legge Nazionale 199/2016 .
- 7) Il Comune di Ruvo di Puglia introdurrà apposita clausola nei capitolati di appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei lavori edili e nei cantieri edili, per le lavorazioni elencate dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritto



dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, l'applicazione esclusiva dello stesso C.C.N.L. dell'edilizia e relativo contratto integrativo territoriale firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi anche ai sensi e per gli effetti di quanto affermato da ultimo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 14775 del 26.07.2016.

- 8) Il Comune di Ruvo di Puglia introdurrà apposita clausola nei capitolati di appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei cantieri edili, nel rispetto delle norme in materia, l'accesso dei tecnici del CPT Puglia Centrale per poter svolgere e/o coordinare la necessaria attività di consulenza per la sicurezza e prevenzione nei cantieri e degli RLST per lo svolgimento delle attività loro demandate delle disposizioni di legge e di accordi vigenti.
- 9) previsione nei bandi, avvisi, inviti alle gare, per gli appalti e contratti ex art.35 e 36 del dlgs.56 /2017 art.50 relativo all'inserimento delle clausole sociali, al fine del consolidamento e stabilità occupazionale del personale già impegnato nei precedenti appalti e l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei corrispondenti contratti di 2° livello .

Nei bandi tale previsione deve recepire altresì quanto previsto dal Regolamento Regionale n.31 del 27/9/2009 della Regione Puglia, che garantisce ai lavoratori la continuità di lavoro e il riassorbimento delle unità lavorative impegnate nei precedenti appalti, senza periodo di prova. Qualora ai dipendenti dell'appaltatore subentrante si applichi lo stesso contratto collettivo nazionale di categoria dell'appaltatore sostituito per le medesime attività oggetto dell'appalti, per l'individuazione dei contratti si richiama la disposizione del comma 4 dell'art. 30 del nuovo codice degli appalti da applicare anche alle imprese con sede all'estero (tale indicazione va inserita nei bandi) e della clausola sociale prevista dalla Regione Puglia.

- 10) considerazione nella programmazione degli appalti e/o concessioni di servizi dell'istituto degli appalti - concessioni riservati, secondo la disposizione dell'art.112 del codice.
- 11) quando si procede con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impegno della stazione appaltante a valutare il riconoscimento di premialità specifiche alle offerte che prevedono le assunzioni o mantenimento in servizio come lavoratori di soggetti disabili e/o svantaggiati, individuati dal comma 2 dell'art. 112 del codice, con effettivo relativo utilizzo, ove compatibile con l'oggetto dei lavori appaltati e/o della concessione



12) assicurazione di leale concorrenza e pari opportunità a tutti partecipanti alle gare nella fase di individuazione del contraente

13) garanzia di esecuzione corretta della concessione e/o dell'appalto aggiudicato, con sottoscrizione dalla stazione appaltante e dalla impresa aggiudicatrice, di patto di integrità; il patto deve contenere obbligazione reciproca di concedente – concessionario e/o di appaltante – appaltatore di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con espresso impegno anticorruzione, nonché a non offrire, accettare, richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio, sia direttamente sia indirettamente; il documento va sottoscritto anche dal dirigente o dai dirigenti della PA preposti ai relativi controlli con possibilità di previsione per il concessionario o appaltatore di individuate premialità o sanzioni, in caso - nell'ordine - di rispetto del patto e di esecuzione puntuale del contratto o di mancato rispetto degli impegni assunti; il personale della PA preposto ai contratti è impegnato ad eseguire i controlli necessari e a condividere con le imprese la ratio del patto di integrità (di qui la giustificazione della sottoscrizione bilaterale del patto); con la condivisione delle forme di controllo e l'assunzione bilaterale di responsabilità si mira a rafforzare la cultura della buona amministrazione, a sostenere il senso del giusto comportamento e della giusta procedura.

14) individuazione di soluzioni alternative alle gare al minor prezzo (previste dal co. 4 dell'art. 95 del codice) senza l'esclusione automatica ed il meccanismo antiturbativa (di cui ai co. 2 e 8 dell'art. 97 dello stesso codice) per l'aggiudicazione di concessioni e/o appalti di lavori o di forniture, servizi d'importo inferiore alle soglie rispettive, valutando la fattibilità, ai sensi di legge, delle soluzioni di:

- optare per il metodo di gara dell'OEPV in presenza di opera, servizio, fornitura che, nonostante il corrispettivo non elevato (entro 2 milioni di euro per i lavori e 221.000 euro per i servizi e le forniture) richieda nella esecuzione capacità particolari, per notevole contenuto tecnologico e/o di innovazione
- utilizzare il metodo del minor prezzo con l'esclusione automatica ed il meccanismo antiturbativa di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 97 del codice, per l'aggiudicazione dei contratti sottosoglia, riguardanti opere, servizi, forniture non aventi le caratteristiche di tecnologia e innovazione su menzionate



5

15) nelle ipotesi per le quali la normativa in vigore permette l'affidamento diretto e/o la procedura negoziata, predisposizione da parte della PA di un meccanismo, auspicabilmente concertato con le categorie imprenditoriali interessate, di individuazione dei concessionari e/o appaltatori che, pur salvaguardando le esigenze di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa, consenta, a parità di condizioni, un'equa distribuzione degli appalti e, possibilmente, la rotazione delle aziende potenzialmente interessate. Le parti si danno atto, comunque, che l'attuazione di questo punto richiede l'emanazione di un apposito regolamento e quindi potrà essere attuato, nei tempi tecnici necessari, mediante apposita delibera del Consiglio comunale.

16) per le concessioni e/o gli appalti richiedenti consegne sotto riserva di legge e relativi a settori sensibili, a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati da DPCM del 18 aprile 2013 **(noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti, guardianie, ecc.)**, previsione della iscrizione delle imprese nelle white list della competente Prefettura, come condizione delle consegne.

17) In caso di inadempienze contrattuali da parte delle aziende, gli enti Appaltanti in base alle previsioni del Codice Civile e delle norme vigenti si impegnano a rispondere in solido nei confronti dei lavoratori, bloccando lo Stato avanzamento dei lavori e sostituirsi alle inadempienze dell'appaltante secondo l'art.1676 del c.p.c. e art.29 comma 2 del dlgs 276/2003 e della legge n.49 del 20 Aprile 2017 pubblicato sul burp n.94 del 22/4/2017 che espressamente prevede:

"Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese le quote di tfr nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e tenuto ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".



- 18) Al fine di allargare la base occupazionale o in caso di manodopera aggiuntiva una volta assolto l'obbligo della clausola sociale di occupazione dei lavoratori già impegnati nel precedente appalto, i bandi devono prevedere l'assunzione prioritaria di quote di lavoratori iscritti come disoccupati nei CPI e di lavoratori iscritti nelle liste delle categorie protette. Nei bandi di gara l' A.C. si impegna ad inserire criteri di premialità attraverso punteggi per le aziende che si impegnano ad assorbire manodopera aggiuntiva particolarmente svantaggiata.
- 19) L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei bandi e nei contratti di appalto apposite clausole che le consentano di effettuare senza preavviso ispezioni nei luoghi di lavoro dove si svolge l'attività di concessionari o appaltatori al fine di verificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le sue condizioni di sicurezza e il trattamento praticato nei confronti dei lavoratori.
- 20) Nei bandi salvo le disposizioni contrattuali previste dalla Contrattazione collettiva firmata dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello Nazionale , in materia di Contratti a tempo determinato e previste nell'esecuzione di opere e servizi, vanno espressamente previsti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escludendo prestazioni parasubordinate, forme di lavoro occasionale o comunque precario.
- 21) Qualora l'impresa aggiudicataria sia una cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi, i regolamenti delle cooperative in materia non devono essere in contrasto con la normativa e la legislazione del lavoro in materia di rapporti di lavoro e criteri che definiscono la subordinazione dei rapporti di lavoro.

Il presente protocollo ha validità triennale; le parti sottoscrittrici stabiliscono che entro tre mesi dalla scadenza di validità del protocollo si deciderà se confermarlo o meno oppure di provvedere, eventualmente, a modifiche delle prescrizioni; le stesse parti si impegnano altresì ad incontrarsi prima della predisposizione dei relative bandi per una condivisione delle clausole sottoscritte con il presente Patto per la legalità e con periodicità semestrale per la verifica del grado di attuazione e dei risultati conseguiti.

Il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia e Cgil Cisl Uil provinciali si impegnano a rendere operativo il protocollo anche per le società e gli organismi partecipati.


Ruvo di Puglia _____ 2018



Per la Cgil di Bari Maria Luigia Bucci



Per la Cisl di Bari Giuseppe Boccuzzi



Per la Uil Puglia e Bari Arturo Minervini



Per L'Amministrazione del Comune di Ruvo di Puglia

Il Sindaco Prof. Pasquale Roberto Chieco

